



REGIONE PUGLIA

COMMISSIONE ESAMINATRICE nominata con D.D. n. 321 del 22/03/2022

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 209 UNITÀ DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO – AMBITO ISTRUZIONE PRESSO LA REGIONE PUGLIA, ORGANIZZATA CON IL SUPPORTO DI FORMEZ PA, GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DGR N. 1736 del 28/10/2021.

VERBALE N. 6

L'anno 2022 addì 08 del mese di agosto, alle ore 12.05, si è riunita in modalità telematica la Commissione esaminatrice nominata per l'avviso pubblico indicato in epigrafe con atto dirigenziale del Dirigente della Sezione Personale n. 321 del 22/03/2022, così composta:

Presidente: arch. Maria Raffaella LAMACCHIA

Componenti: dott. Alessandro Nicola ATTOLICO

avv. Teresa ALESCI

Segretario: dott.ssa Maria Antonieta D'ALESSANDRO

La Commissione, nella seduta odierna, dà atto che risultano pervenute in merito alla graduatoria finale di cui all'Allegato 1 del verbale n. 5 del 22 giugno 2022, pubblicata in data 05 luglio 2022 sul sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione "Concorsi/ Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali", le seguenti istanze di riesame/chiarimenti:

1. "Istanza di riesame valutazioni titoli", presentata dalla candidata MASTRAPASQUA LUCIA DELIA, trasmessa a mezzo pec in data 07/07/2022 ore 11:21:51 agli indirizzi pec protocollo@pec.formez.it; segreteriapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it; serviziopersonale.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it; ufficio.reclutamento.regione@pec.rupar.puglia.it, e all'indirizzo mail mr.lamacchia@regione.puglia.it.
2. "Richiesta di chiarimenti", presentata dalla candidata PIRULLI CORNELIA, trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria in data 13/07/2022 ore 12:00:12 all'indirizzo mail

mr.lamacchia@regione.puglia.it e, per conoscenza, all'indirizzo mail servizio.personale@regione.puglia.it.

3. "Ricorso in autotutela per rettifica graduatoria", presentato dalla candidata CAPOZZO GIOVANNA, trasmesso a mezzo pec in data 14/07/2022 ore 17:08 agli indirizzi pec dipartimento.personaleorganizzazione.regione@pec.rupar.puglia.it, protocollo@pec.formez.it, protocollo@pec.anticorruzione.it, successivamente inoltrato, in data 15/07/2022 ore 08:12:39, dall'indirizzo mail servizio.personale@regione.puglia.it all'indirizzo mail mr.lamacchia@regione.puglia.it, per i dovuti adempimenti e per quanto di eventuale competenza.

Per quanto riguarda l'istanza di cui al punto 1, la candidata ha chiesto una rivalutazione dei titoli dichiarati in domanda, in particolare, l'attribuzione di punti 1,5 per la laurea magistrale (LM-87) in "Progettazione delle Politiche di Inclusione Sociale", titolo di accesso utilizzato in fase di candidatura.

A tale richiesta, in data 08/07/2022 ore 12:10, dall'indirizzo mail mr.lamacchia@regione.puglia.it, è stato dato riscontro alla candidata (all'indirizzo pec di provenienza dell'istanza) come di seguito riportato, inviando lo stesso contestualmente agli indirizzi pec serviziopersonale.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it; segreteriapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it; ufficio.reclutamento.regione@pec.rupar.puglia.it; protocollo@pec.formez.it,:

<<In riferimento alla richiesta di riesame della valutazione dei titoli di cui al verbale n. 5 del 22/06/2022, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 7 dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 137/2021, al punto 4 letto. a), stabilisce il seguente criterio di valutazione:

- sono attribuiti 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; non saranno valutate le lauree propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale utilizzate per l'ammissione al concorso.

In fase di presentazione della domanda, la S.V. ha inserito quale "titolo di studio per l'ammissione al concorso" la laurea magistrale "LM87 - Programmazione e gestione delle politiche di inclusione sociale".

In fase di verifica della corretta attribuzione dei punteggi relativi ai titoli autodichiarati dai singoli candidati, la Commissione (nominata con DD. n. 321/2021), in applicazione del precitato art. 7, punto 4, lett. a), non ha riconosciuto alla S. V. il punteggio di che trattasi, in quanto detto titolo di studio era stato utilizzato per l'ammissione al concorso.

Alla luce di quanto innanzi, si confermano le risultanze del verbale n. 5 del 22/06/2022 e non si accoglie la richiesta di riesame in questione.>>

Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 2, la candidata ha chiesto chiarimenti sulle disposizioni del bando in questione che prevedono una valutazione differente della laurea quinquennale vecchio ordinamento rispetto al titolo di laurea conseguito con laurea triennale + laurea specialistica (3+2).

A tale richiesta, in data 20/07/2022 ore 14:36, dall'indirizzo mail mr.lamacchia@regione.puglia.it, è stato dato riscontro alla candidata (all'indirizzo posta ordinaria di provenienza dell'istanza) come di seguito riportato, inviando lo stesso contestualmente all'indirizzo servizio.personale@regione.puglia.it,:

<< Si riscontra la Sua mail specificando quanto segue.

L'articolo 7 "Valutazioni Titoli" dell'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 1371/2021, al punto 4 lettera a), stabilisce il criterio sotto indicato:

- sono attribuiti punti 1,5 per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; non saranno valutate le lauree propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale utilizzate per l'ammissione al concorso.

Dalla lettura della precitata disposizione del bando, ne consegue che "la laurea specialistica o laurea laurea magistrale" sono considerate un ulteriore titolo rispetto a quello di studio utilizzato per accedere, a cui assegnare un punteggio pari a 1,5.

Pertanto, entrando nello specifico dell'eccezione <<due anni di laurea magistrale a completamento dei tre della laurea di primo livello sono stati considerati "ulteriore" laurea>>, si evidenzia che l'Avviso de quo (c.d. "lex specialis" del pubblico concorso) si limita ad una elencazione dei titoli valutabili e non ad una equiparazione dei medesimi titoli.

Per quanto attiene, invece, l'altra eccezione <<il possesso della laurea quinquennale vecchio ordinamento non è stato valutato alla stregua del titolo di laurea conseguito con i tre anni più due.>>, si rileva che la Commissione di valutazione deve attenersi alle regole contenute nella "lex specialis" che vincolano il suo operato, determinando una applicazione delle stesse senza alcun margine di discrezionalità. Nel caso di specie, il bando concorsuale, laddove ha previsto che la laurea quinquennale "vecchio ordinamento" non è valutata come la laurea "percorso 3+2" ha effettuato una scelta non opinabile dalla Commissione e che non può essere assoggettata a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, ai sensi dell'art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ..

In conclusione, si fa presente che la Commissione in fase di valutazione dei titoli ha operato nel pieno rispetto delle clausole previste dall'Avviso di cui trattasi, garantendo l'osservanza dei principi fondamentali dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento.>>

Per quanto riguarda il "Ricorso in autotutela per rettifica graduatoria" di cui al punto 3, la candidata ha chiesto il riesame della mancata applicazione del titolo di preferenza, così come motivato nel verbale n. 5 del 22 giugno 2022.

Alla richiesta della Sezione Personale e Organizzazione, è stato dato riscontro in data 20/07/2022 ore 14:33 dall'indirizzo mail mr.lamacchia@regione.puglia.it agli indirizzi servizio.personale@regione.puglia.it e vdicostanzo@formez.it, come di seguito riportato:

<<Con riferimento al ricorso in autotutela della candidata Giovanna Capozzo, si rappresenta quanto di seguito riportato.

La Commissione di valutazione (nominata con DD. n. 321/2021), ai sensi dell'articolo 8 dell'avviso pubblico in questione, ha stilato la graduatoria di merito sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli e, in caso di parità di punteggio, ha tenuto conto dei titoli di preferenza, precedenza o riserva di legge, dichiarati dai singoli candidati.

Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dal precitato art. 8, al punto 6, al fine di redigere la graduatoria finale, la Commissione ha verificato, per i candidati utilmente collocati in graduatoria per un numero pari a 4 volte il numero dei posti messi a bando, il possesso dei requisiti autocertificati in fase di presentazione della domanda di ammissione al concorso. Detta verifica è stata effettuata sulla base della documentazione trasmessa da ciascun candidato, secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo al punto 5.

Nel caso di specie, la candidata ha dichiarato in domanda quale titolo di preferenza [REDACTED] e, a seguito della richiesta da parte del Formez PA del 18 maggio 2022 della documentazione relativa al possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, ha presentato "Autodichiarazione ai sensi del DPR.445/2000" in cui attesta il predetto titolo.

Pertanto, la Commissione non ha potuto verificare il possesso del titolo di preferenza autodichiarato nella domanda di concorso dalla candidata e in fase di formulazione della graduatoria finale, applicando la clausola del bando che prevede espressamente che <<La mancata presentazione nel termine previsto dei documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva comporta l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.>>, non è stato considerato per la candidata Capozzo Giovanna il titolo di preferenza di che trattasi.>>

Al termine della seduta, la Commissione chiede al segretario di trasmettere il presente verbale alla Sezione Personale per gli adempimenti di competenza.

La Commissione termina i lavori alle ore 12.18.

Il presente verbale si compone di n. 4 (quattro) pagine.

Letto confermato e sottoscritto.

La Commissione:

Presidente: arch. Maria Raffaella LAMACCHIA



LAMACCHIA MARIA
RAFFAELLA
08.08.2022 11:36:41
GMT+01:00

Componenti: dott. Alessandro Nicola ATTOLICO



Firmato digitalmente da
ATTOLICO ALESSANDRO
NICOLA
C=IT

avv. Teresa ALESCI



Alesci Teresa
Avvocato
08.08.2022 21:46:36 GMT+01:00

Segretario: dott.ssa Maria Antonieta D'ALESSANDRO

Firma digitale da
MARIA ANTONIETA D'ALESSANDRO
Valido dal 08-08-2022 12:21:22
Scadenza 08-04-2023
Valido dal 08-04-2020 al 08-04-2023